

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 14

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 4 aprile 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

STATUTI

COMUNE DI ACI CASTELLO

—
**UNIONE DEI COMUNI
“TERRE SICANE”**

—
COMUNE DI TORTORICI
MODIFICA

SOMMARIO

Statuto del comune di Aci Castello	Pag.	3
Statuto dell'Unione dei comuni "Terre Sicane"	»	26
Statuto del comune di Tortorici - Modifica	»	35

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE S.

STATUTO DEL COMUNE DI ACI CASTELLO (Provincia di Catania)

Lo statuto del comune di Aci Castello è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002.

Successive integrazioni sono state pubblicate nei supplementi straordinari alle *Gazzette Ufficiali* della Regione siciliana n. 46 del 28 settembre 2007 e n. 51 del 26 ottobre 2007.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, approvato con delibera consiliare n. 7 del 27 gennaio 2014.

Titolo I STATUTO COMUNALE

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 *Principi fondamentali*

1. Il comune di Aci Castello è l'ente autonomo di governo della comunità locale, composto da quattro frazioni: Aci Castello, Aci Trezza, Cannizzaro e Ficarazzi, aventi le seguenti rispettive sottodenominazioni: Aci Castello - qui è nata l'Etna, Aci Trezza - Terra dei Malavoglia, Cannizzaro - Porta delle Aci, Ficarazzi - Balcone sul mare di Aci, ricadenti su un territorio di 865 ettari e confinante ad est con il mar Jonio, a sud con il comune di Catania, ad ovest con i comuni di Aci Catena e Acireale.

2. Opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto della persona, sulla pluralità e sulla solidarietà. Tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari. Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza e di pubblicità.

3. Svolge, altresì, le funzioni proprie e quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

4. Garantisce la reale partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

(Art. modificato con delibera di c.c. n. 60 del 26 giugno 2013)

(Comma 1 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 60 del 26 giugno 2013)

(Comma 1 dell'art. secondo e terzo periodo modificato con delibera di c.c. n. 60 del 26 giugno 2013).

Art. 2 *Finalità principali*

1. Il comune, nel curare gli interessi della comunità e nel favorirne lo sviluppo, conforma la sua azione alle finalità politiche e sociali della Costituzione della Repubblica italiana.

2. In particolare il comune nell'esercizio delle sue funzioni nei settori organici dei servizi sociali, dell'as-

setto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:

a) concorre a garantire la tutela della salute cittadino e l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione;

b) unitamente alle azioni dello Stato, della Regione e della Provincia, tutela e valorizza il paesaggio, le risorse turistiche, il patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale della comunità castellese e ne promuove l'approfondimento e la conoscenza;

c) riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e professionale e nell'impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;

d) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contenuto urbano, per tutelare e valorizzare il territorio e i beni ambientali;

e) favorisce lo sviluppo armonico del territorio compatibilmente con la tutela ambientale, delle attività economiche in ogni settore e dell'associazionismo cooperativo con specifici programmi, anche al fine di attivare risorse private per finalità pubbliche;

f) garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione culturale e professionale e per l'accesso al lavoro;

g) tutela, promuove e valorizza la persona del cittadino contro ogni forma di violenza e sopruso, perseguendo il bene comune, nel rispetto dei valori etici della comunità civile in generale;

h) assicura la promozione e la tutela dei valori culturali, sociali, economici e politici e tutela i valori morali e religiosi che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone;

i) disciplina, nell'ambito delle leggi in vigore e successive modifiche e integrazioni, la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste nelle elezioni locali mediante apposito regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto;

Σ. In particolare, per la giunta comunale essa è composta in modo da garantire comunque la rappresentanza di entrambi i generi;

m) il comune riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il comune ne assicura il carattere pubblico.

(Comma 2 lett. l) dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 60 del 26 giugno 2013)

(Comma 2 lett. m) dell'art. inserito con delibera di c.c. n. 60 del 26 giugno 2013)

Art. 2 bis *Servizio idrico*

Posto che l'acqua è un bene pubblico, l'amministrazione comunale per quanto attiene il servizio di distribuzione, disciplinato da leggi di settore, deve attivare ogni iniziativa

utile al fine di garantire a tutti forme di accesso a tale bene e condizioni agevolate e, per particolari casi, gratuito per un minimo quantitativo di acqua ritenuta vitale, secondo modalità e criteri determinati nel regolamento comunale sul servizio idrico. L'amministrazione comunale assicura, altresì, forme di utilizzo "critico e controllato" del bene acqua, al fine di assicurare il benessere della collettività.

(Art. inserito con delibera di c.c. n. 68 del 12 luglio 2013)

Art. 3

Rapporti con altri enti

1. Il comune, nell'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, informa la sua attività ai principi di complementarietà, di sussidiarietà, di associazione e di cooperazione nei rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e con la Regione. Tali principi si attuano mediante convenzioni, consorzi e accordi di programma.

Art. 4

Stemma

1. Lo stemma del comune di Aci Castello è come da allegato A.

2. L'uso dello stemma è riservato al comune o a chi legalmente autorizzato.

(Comma 2 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 68 del 12 luglio 2013)

Art. 5

Capoluogo e sede

1. La sede comunale è il palazzo comunale in cui ha ufficio il sindaco, legale rappresentante del comune e dove si riuniscono ordinariamente il consiglio comunale e la giunta.

2. Presso la sede comunale, attraverso il sito telematico - web istituzionale e alla apposita sezione "Albo pretorio on line", il comune assolve agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale. La pubblicazione di tutti gli atti e provvedimenti all'albo pretorio on line, sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione all'albo pretorio del comune. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti. Il segretario generale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta affissione.

(Comma 1 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 68 del 12 luglio 2013)

(Comma 2 dell'art. sostituito con delibera di c.c. n. 68 del 12 luglio 2013)

(Comma 3 dell'art. cassato con delibera di c.c. n. 68 del 12 luglio 2013)

Capo II

Il comune

Art. 6

Il ruolo

1. Il comune di Aci Castello esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto e i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di uguaglianza, di libertà, di solidarietà e di giustizia per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità di Aci Castello, in particolare ispira la sua azione per la concreta realizzazione dei principi affermati dall'art. 11 della Costituzione italiana.

3. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

4. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri comuni, compresi in ambiti territoriali caratterizzati da tradizioni storico-religiose-culturali, di vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee e non, che integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

5. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

6. Riconosce e garantisce la partecipazione delle istituzioni civili e morali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni, della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche; riconosce inoltre il valore del volontariato quale espressione d'impegno sociale e ne favorisce l'autonomia nell'ambito delle leggi.

7. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

8. Sollecita le riforme necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

9. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale operando per:

a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

b) assicurare, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le leggi nazionali e regionali vigenti, e favorire e promuovere le politiche tendenti alla pari dignità e alle pari opportunità di cittadini di ambo i sessi, in tutti i settori: culturale, politico, sociale e produttivo;

c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;

d) realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;

e) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti, curando gli interventi affinché gli abbandoni delle scuole dell'obbligo causa di disagio giovanile, siano denunciati tempestivamente agli organi prepo-

sti e siano presi tutti i provvedimenti atti a tutelare il minore contro qualsiasi forma di sfruttamento;

f) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali, turistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita.

10. In armonia con gli artt. 3 e 19 della Costituzione, il comune tutela l'espressione della fede religiosa dei propri cittadini. In questo spirito favorisce anche iniziative tendenti a tutelare l'espressione del pluralismo religioso presente nella comunità locale.

11. Il comune valorizza inoltre le associazioni di volontariato allorché esse promuovono iniziative culturali ed aggregative con lo scopo di attivare e stimolare le strutture sociali esistenti, onde far crescere la solidarietà, la partecipazione e la collaborazione della popolazione.

12. Il comune, tenendo conto della particolare situazione economica, sociale, culturale e della maggiore possibilità di tempo libero da parte dei cittadini, dei particolari valori ambientali e del patrimonio storico ed archeologico, valorizza tutte le attività di carattere turistico anche come importante risorsa economica della città.

Art. 7

Le funzioni

1. Il comune di Aci Castello, quale istituzione pubblica autonoma, entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con l'esclusione di quelli che la Costituzione italiana e la legge attribuiscono ad altri soggetti pubblici.

2. Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, e per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

3. In particolare il comune di Aci Castello svolge funzioni amministrative nei seguenti settori:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali;
- d) difesa del territorio da tutte le possibili fonti di degrado ambientale, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) servizi per lo svolgimento di attività economiche e per la distribuzione commerciale;
- f) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- g) servizi attinenti la cura e gli interessi della comunità e del suo sviluppo economico e civile;
- h) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

Art. 8

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune di Aci Castello, nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza e delle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed

integrazioni, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge n. 241/90, recepita nella Regione siciliana con la legge regionale n. 10/91, modificata dalla legge regionale n. 5/2011, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

(Comma 1 dell'art. sostituito con delibera di c.c. n. 85 del 27 settembre 2013)

(Comma 3 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 85 del 27 settembre 2013)

Capo III

La potestà regolamentare

Art. 9

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, sono approvati dal consiglio comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli o abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

3. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;

b) in tutte le materie di competenza comunale.

4. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

5. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

6. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere, a trecento cittadini iscritti nelle liste elettorali di questo comune, o ad un minimo di cinque associazioni iscritte all'albo ed operanti sul territorio comunale da almeno un biennio.

7. I regolamenti di competenza del consiglio comunale sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

8. I regolamenti di organizzazione e funzionamento sono riservati alla competenza della giunta comunale, che li approva in conformità ai criteri generali impartiti dal consiglio comunale.

9. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo di un regolamento, comporta la riproduzione integrale nel verbale definitivo, dell'intero testo regolarmente aggiornato, così da consentire l'immediata e facile percezione del testo vigente.

10. Tutti i regolamenti comunali entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ossia dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo

pretorio on line dell'ente. Della loro entrata in vigore è data attestazione in calce dal segretario comunale.

11. I regolamenti comunali sono permanentemente pubblicati all'albo pretorio on line dell'ente e possono essere portati a conoscenza dei terzi anche mediante altre forme adeguate di pubblicità.

(Art. sostituito con delibera di c.c. n. 85 del 27 settembre 2013)

Capo IV

Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 10

Programmazione e pianificazione

1. Il comune di Acì Castello, per realizzare le proprie finalità adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione secondo criteri idonei a realizzarla, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione, avvalendosi delle istituzioni civili e morali e delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Partecipa, con proprie imposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel corso della programmazione regionale e provinciale il comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche, artigiane e sociali della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali, naturali e di valore artistico.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed in ogni altra materia di programmazione e pianificazione generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa, appartengono alla competenza del consiglio comunale.

6. Il consiglio comunale adotta, entro tre mesi dall'elezione del Sindaco, il piano generale di sviluppo dell'ente (P.G.S), previsto come documento obbligatorio dall'art. 165, comma 7, del TUEL e dall'art. 13, c. 3, del D.Lgs. n. 170/2006. Esso comporta il confronto delle linee programmatiche contenute nel programma elettorale del Sindaco eletto con le reali possibilità operative dell'ente. Esprime, per la durata del mandato in corso, le linee dell'azione dell'ente, nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici e dei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili, negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare.

7. La programmazione e la pianificazione dell'ente sono contenute nella relazione previsionale e programmatica e nel piano esecutivo di gestione, e negli altri documenti di programmazione propedeutici o allegati al bilancio di previsione, adottati con cadenza annuale.

(Comma 6 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 91 dell'11 ottobre 2013)

(Comma 7 dell'art. inserito con delibera di c.c. n. 91 dell'11 ottobre 2013)

Titolo II GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I Ordinamento

Art. 11

Norme generali

1. Sono organi istituzionali del comune di Acì Castello: il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco e la presidenza del consiglio comunale.

2. Spettano agli organi istituzionali la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e dei rapporti fra gli organi istituzionali per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Capo II

Il consiglio comunale

Art. 12

Ruolo e competenze generali

1. Il consiglio comunale di Acì Castello è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto, assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività comunale attraverso iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

2. Spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità, e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, sono esercitate su tutta l'attività del comune nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

4. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto, dei regolamenti e degli altri atti stabiliti dalle relative leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni attraverso le quali competenze esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del comune.

6. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti e i provvedimenti relativi alle dichiarazioni di inelleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione, in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 13

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affer-

mati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale del comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che definiscono i principi generali sull'ordinamento organizzativo comunale e degli uffici e servizi e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe, oltre alle aliquote di alcuni tributi e la istituzione e misura delle maggiorazioni dei tributi erariali autorizzati dalla legge.

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;

d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del comune ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni, sovvenzionate e sottoposte a vigilanza.

2. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del comune e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il consiglio può stabilire con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato dal sindaco all'atto della sua elezione.

4. Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il consiglio, inoltre, è tenuto ad adottare, in materia finanziaria, le eventuali misure di salvaguardia, quando queste vengano sollecitate dalla Corte dei conti nella funzione di controllo collaborativo finanziario svolto ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005.

6. Il consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in aziende, enti, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali della politica amministrativa del comune e secondo le norme indicate nelle leggi regionali e successive modifiche e integrazioni.

7. Il consiglio può adottare: risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presente, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale. Le modalità di presentazione e discussione sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

(Comma 1 lett. b dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 91 dell'11 ottobre 2013)

(Comma 1 lett. f dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 92 del 18 ottobre 2013)

(Commi 5 e 6 dell'art. sostituiti con delibera di c.c. n. 92 del 18 ottobre 2013)

(Comma 1 dell'art. inserito con delibera di c.c. n. 92 del 18 ottobre 2013)

Art. 14

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e della organizzazione operativa del comune secondo le norme di cui alle leggi regionali nn. 7/1992 e 26/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

b) delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del comune e nei quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma, con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dallo stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazione della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e nella persona del presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal presidente del consiglio comunale, di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e dare pareri consultivi su particolari argomenti di sua competenza.

(Comma 4 lett. d dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 92 del 18 ottobre 2013)

Art. 15

La presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, entro 15 giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima, nella sua prima adunanza, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, a scrutinio segreto, nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto che abbia riportato la maggioranza semplice.

Con le stesse modalità, ma a maggioranza semplice, il consiglio comunale elegge anche un vicepresidente, che sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ed è a sua volta sostituito in caso di assenza o impedimento dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

2. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e fissa la data e l'ordine del giorno per le riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

3. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca. La mozione deve essere presentata presso la segreteria generale per iscritto che la trasmette all'ufficio di presidenza. La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

Art. 16

Gli atti fondamentali

1. Il consiglio comunale di Aci Castello ha competenze esclusive per l'adozione degli atti stabiliti dalle relative leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità.

2. Il consiglio comunale delibera con voto limitato ad uno le nomine di sua competenza.

3. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.

(Commi 1 e 2 dell'art. modificati con delibera di c.c. n. 92 del 18 ottobre 2013)

(Comma 3 dell'art. inserito con delibera di c.c. n. 92 del 18 ottobre 2013)

Art. 17

Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri rappresentano la comunità e esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni consigliere, con le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;

b) presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proprie risoluzioni.

5. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

a) dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende ed enti dipendenti dal comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al presidente del consiglio comunale e al segretario generale per iscritto con firma autenticata. Sono irrinunciabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il consiglio comunale provvede alla immediata surrogazione. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, il reddito posseduto e/o acquisito, nonché la situazione patrimoniale del nucleo familiare dello stesso.

7. Il consigliere che per motivi personali, di parentela o professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito, e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. La legge e il regolamento definiscono i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. I consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento.

10. Il consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali e alla dirigenza. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento.

11. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire nei limiti fissati dalla legge un gettone di presenza per la effettiva partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento al vigente ordinamento amministrativo degli enti locali.

(Commi 6 e 11 dell'art. modificati con delibera di c.c. n. 92 del 18 ottobre 2013)

Art. 18

I gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

2. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore. Ha le funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del consiglio comunale.

3. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio che la presiede, le commissioni consiliari permanenti il sindaco e la giunta comunale.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 19

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale istituisce, al suo interno, commissioni permanenti, che avranno il compito di favorire il miglior esercizio delle sue funzioni e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del presidente del consiglio comunale.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.

3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla loro deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al presidente del consiglio comunale.

4. La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

5. Il presidente del consiglio iscrive nell'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese.

6. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

7. Il presidente del consiglio, il sindaco, gli assessori nonché i capi gruppo possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

8. Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

9. Il regolamento può altresì prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere favorevole, votato unanimemente dalla commissione competente, siano presentate al consiglio comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto.

10. È istituita la commissione consiliare permanente controllo e garanzia, allo scopo di favorire la corretta integrazione dei rapporti tra l'attività di indirizzo e controllo del consiglio e l'attività propositiva e di amministrazione attiva che la giunta esplica. La commissione svolge un controllo di natura politica e garantisce al consiglio e ai consiglieri l'effettivo esercizio delle proprie specifiche competenze indicate dallo statuto e dai regolamenti, anche in ordine all'attività di consorzi, aziende, enti pubblici e società cui partecipa, a qualsiasi titolo, il comune stesso. Restano comunque escluse dall'attività della commissione le forme di controllo già attribuite per legge ad organi diversi. La presidenza della suddetta commissione spetta alle opposizioni; la vice presidenza spetta alla maggioranza. La commissione è composta da un componente che appartiene ad un gruppo che sia costituito alla data di

approvazione della delibera di consiglio comunale di costituzione della commissione.

(Commi 7 e 10 dell'art. modificati con delibera di c.c. n. 92 del 18 ottobre 2013)

Art. 20

Iniziative delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale, spetta alla giunta comunale, al sindaco, a tutti i consiglieri ad almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e/o 5 associazioni iscritte all'albo comunale ed operanti nel territorio comunale da almeno un biennio.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite con regolamento.

Art. 21

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento.

3. Il consiglio è convocato dal presidente del consiglio in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

4. Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri comunali o su richiesta del sindaco. L'adunanza del consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione. La reiterata ed ingiustificata omissione della convocazione può comportare la revoca per entrambi con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

5. Il consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezioni le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi non viene conteggiato nel numero dei votanti, mentre si computa in quello necessario per la validità della delibera.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

8. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, e possono essere divulgate attraverso mezzi di trasmissione audio-video al fine di consentire ai cittadini la massima diffusione, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

9. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale, e può essere coadiuvato da un funzionario preposto alla redazione del verbale.

10. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel comune, con le procedure previste dall'art. 135 e seguenti c.p.c. almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito dell'adunanza in sessione ordinaria, almeno 24 ore prima nei casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata.

11. Negli stessi termini di cui al comma precedente l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere pubblicati all'albo pretorio a cura del segretario.

12. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente del consiglio che stabilisce l'ordine di discussione degli argomenti, tenendo presenti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre sarà rispettato l'ordine di presentazione.

13. La seduta di prosecuzione è garantita dalla presenza di 1/3 (un terzo) dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione decimale.

(Comma 6 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 92 del 18 ottobre 2013)

(Comma 8 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 98 del 25 ottobre 2013)

(Comma 13 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 104 dell'8 gennaio 2013)

Art. 22

Commissioni speciali temporanee

1. Il consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.

2. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Capo III

La giunta comunale

Art. 23

Norme generali

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 (quattro) assessori, nominati dal sindaco secondo le modalità fissate dalla legge.

2. La giunta comunale è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

4. La giunta comunale persegue, mediante l'esercizio delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico in base al quale è stata costituita.

5. La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati ed esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso le proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

6. La giunta riferisce annualmente al consiglio, preliminarmente all'esame del bilancio, sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

(Comma 1 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 104 dell'8 gennaio 2013)

(Commi 2 e 3 dell'art. sostituiti con delibera di c.c. n. 104 dell'8 gennaio 2013)

Art. 24

Attribuzioni della giunta

1. La giunta comunale svolge le funzioni di propria competenza con i provvedimenti deliberativi generali costituenti atti di indirizzo politico-amministrativi, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. La giunta in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa negli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco, al segretario comunale, ai funzionari;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- f) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche o riservate;
- h) adotta provvedimenti di assunzione e cessazione del personale, comunale;
- i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone;
- l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- m) approva le transazioni;
- n) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
- o) approva gli accordi di contrattazione decentrata sentito il segretario comunale ed i sindacati aziendali;

(Comma 1 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 104 dell'8 gennaio 2013)

Art. 25

Esercizio delle funzioni

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma

collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal sindaco o, in sua assenza da vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore anziano. Il vice sindaco e l'assessore della giunta più anziano di età esercitano le funzioni di presidenza e delegate espressamente dal sindaco in sua assenza.

3. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nelle deleghe predette. La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento. Presentano annualmente al sindaco e alla giunta una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi cui sovrintendono e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici.

4. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al consiglio comunale dal sindaco nello stesso termine.

5. In caso di inerzia dell'assessore delegato, o comunque di mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla giunta, il sindaco può sostituirsi all'assessore avocando a sé la competenza. Il sindaco può altresì sospendere con ordinanza motivata l'esecuzione degli atti adottati dagli assessori investendo della questione la giunta, per le relative determinazioni, nella prima seduta successiva all'ordinanza.

Art. 26

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale, il quale è incaricato della redazione del verbale.

2. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del comune, ed i consulenti da lui stesso nominati.

3. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del comune di enti, aziende, consorzi e commissioni, consulenti, tecnici ed esperti esterni.

4. Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite in conformità alla legge e al presente statuto. Le deliberazioni sono adottate con voto palese a maggioranza dei presenti.

5. Il segretario comunale è tenuto a curare che copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta e dei provvedimenti del sindaco, sia trasmessa, con scadenza almeno quindicinale, al presidente del consiglio comunale ed al domicilio dei consiglieri, e sia depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Capo IV *Il sindaco*

Art. 27

Elezione e durata in carica

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, secondo le modalità fissate dalla legge regionale n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La durata in carica del sindaco è fissata in cinque anni. È immediatamente rieleggibile una sola volta. Può cessare anticipatamente dalla carica per decadenza, dimissioni o morte. In tal caso, si procede alla nuova elezione dell'organo, secondo i tempi e le modalità fissate dalla legge. Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria dell'ente, o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

3. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Art. 27 bis

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

(Comma 1 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

(Comma 3 dell'art. inserito con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

Art. 28

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale.

2. Quale presidente della giunta comunale, ne garantisce l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

3. Quale rappresentante del comune sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori comunali e con la collaborazione del segretario comunale.

5. Indice i referendum consultivi.

6. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale.

7. Determina, nel rispetto della legge e sentito il parere delle OO.SS., del segretario comunale e dei dirigenti responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli

uffici e dei servizi comunali. È inoltre competente, sulla base anche degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le associazioni di categoria a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche localizzate nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, puntando in particolare a favorire l'integrazione fra i tempi di vita e i tempi di lavoro, come condizione per rendere concreto il diritto alla pari opportunità uomo/donna.

8. Il sindaco è garante del rispetto e della dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

9. Impartisce direttive al segretario comunale ed ai dipendenti, in ordine agli indirizzi funzionali di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

10. Provvede alle nomine di cui all'art. 41 della legge regionale n. 26/1993 e di quelle stabilite dalle leggi di specifica materia rispettandone le modalità ed i limiti imposti dalle rispettive leggi istitutive.

11. Rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma secondo le modalità per gli stessi previsti dalla legge e dal presente statuto.

12. Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, del segretario, del direttore generale o dei dirigenti.

Art. 29

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) presiede la conferenza interorganica per correlare con il presidente del consiglio, il capigruppo, il segretario ed i responsabili degli uffici e dei servizi i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni, presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) collabora con i revisori dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 30

Attribuzioni di servizi statali

1. Il sindaco:

a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge;

b) sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale, di competenza statale;

c) sovrintende, informandone il prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, nonché in materia di sicurezza urbana, previa informazione al prefetto;

e) operando quale ufficiale di governo, i poteri sono sottratti alle competenze statutarie.

(Comma 1 lett. d dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

Art. 31

Poteri di nomina

1. Il sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 e s.m.i.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma precedente non può essere superiore a due.

3. Gli esperti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di competenza e professionalità in relazione all'incarico da assolvere secondo le normative vigenti.

4. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti, risultanti dal curriculum che sarà allegato all'atto di nomina. Il compenso corrisposto agli esperti è fissato dalla legge, nei limiti delle capacità di spesa del bilancio e salva la facoltà del nominato di derogare da detti limiti.

5. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

6. Spetta inoltre al sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o dallo stesso dipendenti. Egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

7. Il sindaco nomina i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto delle leggi e del regolamento comunale ed in conformità a quanto previamente programmato ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall' art. 46 del D.L. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008. I componenti nominati devono avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e capacità professionali compatibili con la nomina.

8. È sempre fatta salva la possibilità da parte del sindaco di attribuire, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento comunale, incarichi di collaborazione, studio e consulenza a titolo assolutamente gratuito.

9. Le nomine e le designazioni presso enti, istituzioni, consorzi e aziende esterne, devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione del sindaco o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di successione nella carica del sindaco, il nuovo può revocare e sostituire detti rappresentanti anche prima della scadenza del relativo incarico.

10. Ai fini di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, di norma il sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del comune da nominare, può fare ricorso a rose di nomi formulate da università e da altre istituzioni culturali, ordini professionali e organizzazioni rappresentative del lavoro e della produzione, associazioni ambientaliste e di utenti, altre realtà associative di settore o espressione di interessi diffusi. In ogni caso dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina curriculum, dettagliati delle persone nominate, ivi compresa la dichiarazione prevista dal

comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/1992 per i candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale.

11. Le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione del mandato del sindaco.

(Commi 1 e 4 dell'art. modificati con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

(Commi 6 bis ,7, 8 e 9 dell'art. sostituiti con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

(Commi 10 e 11 dell'art. inseriti con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

Art. 32

Rapporti con il consiglio comunale

1. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio comunale. Di norma vi partecipano anche gli assessori e i dipendenti responsabili delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno. Il sindaco ed i componenti della giunta e, se richiesti, i dipendenti e i consulenti nominati dal sindaco, hanno facoltà di intervenire nella discussione, nelle forme fissate dal regolamento.

2. In occasione delle riunioni del consiglio comunale, il sindaco, o l'assessore da lui delegato, provvederà, se ne ricorrono i presupposti, ad informare il consiglio, con brevi comunicazioni, di fatti particolarmente rilevanti verificatisi nella vita dell'amministrazione o della comunità, e degli eventuali provvedimenti che la giunta ha assunto o intende assumere.

3. Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma, illustrando l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere. Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime le proprie valutazioni in seduta pubblica, nella quale interviene anche il sindaco. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo

4. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune. Il regolamento consiliare disciplina le modalità attraverso cui va data risposta, per iscritto o in sede consiliare, a detti atti, e può altresì prevedere i casi ed i modi in cui è possibile procedere alla trattazione di interrogazioni a risposta immediata.

5. Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione di iniziativa della giunta, di cui sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno, decorsi 30 giorni, il sindaco può sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dalla legge.

(Comma 3 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

Art. 33

Il vice sindaco

1. Il sindaco nomina un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice sindaco.

3. Nel caso di temporanea assenza od impedimento del sindaco o del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano per età.

4. Sia il vice sindaco che l'assessore anziano quando sostituiscono il sindaco nelle cerimonie pubbliche o negli altri casi previsti dalla legge possono usare la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del comune.

Art. 34

Potere d'ordinanza

1. Il sindaco quale capo dell'amministrazione comunale ha il potere di emettere ordinanza per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanza in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale e sicurezza pubblica urbana al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i provvedimenti amministrativi.

4. Il sindaco adotta nei casi e nei limiti previsti dalla legge ordinanze in materia di sicurezza urbana, previa informazione al prefetto.

5. In caso di assenza od impedimento del sindaco colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

(Comma 2 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

(Comma 4 dell'art. sostituito con delibera di c.c. n.119 del 16 dicembre 2013)

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

Art. 35

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti e i cittadini.

2. Assicura ai cittadini una maggiore tutela attraverso tutte le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione ed elaborazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interessi rilevanti per la comunità.

Art. 36

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento, oltre che, attraverso gli enti di varia natura legalmente riconosciuti anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di servizio e di volontariato; le associazioni di protezione dei soggetti diversamente abili; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organizzazioni della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni libera forma, associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. L'amministrazione attraverso i propri uffici organizza i rapporti tra organi del comune, gli enti e le associazioni dei cittadini provvedendo alla registrazione in appositi albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento distinguendo tra le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro e gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed allo svolgimento di attività di sostegno contro ogni forma di emarginazione. Il comune assicura la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e privati nei limiti delle risorse di cui dispone, in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni, nelle modalità previste da apposito regolamento comunale.

5. Una delega specifica in materia di rapporti con le associazioni e gli enti viene demandata ad una apposita commissione consiliare per gli aspetti di propria competenza.

(Commi 3 e 4 dell'art. modificati con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

(Comma 5 dell'art. inserito con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

Art. 36 bis

Consulta dei cittadini migranti

1. Al fine di garantire il diritto di partecipazione dei cittadini residenti e provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, il comune istituisce, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 6/2011, la consulta dei cittadini migranti, la cui composizione e funzionamento sono disciplinate con apposito regolamento comunale.

(Art. inserito con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

Art. 37

Diritto di udienza

1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, rientranti nelle competenze del comune.

2. Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il sindaco, gli assessori, i responsabili degli uffici, sono tenuti a fissare e rendere pubblici i giorni e gli orari riservati alle udienze del pubblico.

3. Il regolamento fissa le ulteriori norme volte a favorire e disciplinare l'esercizio del diritto di udienza.

Art. 38

Istanza

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, rivolta da cittadini singoli o associati al consiglio comunale, al sindaco, alla giunta, tendente a sollecitare l'adozione di atti di loro competenza ed eventualmente ad indicare determinate esigenze di interesse collettivo da tenere presenti.

2. Il regolamento stabilisce i modi attraverso cui va compiuto l'esame delle istanze e l'eventuale audizione dei presentatori, prevedendo comunque risposta motivata all'istanza, da parte dell'organo competente, entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 39

Petizione

1. La petizione rappresenta la formale domanda al consiglio comunale o al sindaco e alla giunta, sottoscritta da almeno 300 cittadini aventi diritto ed iscritti nelle liste elettorali, o tre associazioni iscritte all'albo e operanti da almeno un biennio nel territorio comunale, per esporre comuni necessità e proporre l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di esame delle petizioni, prevedendo comunque una risposta motivata entro 45 giorni dalla presentazione della stessa, in cui si dà atto dei provvedimenti assunti o delle ragioni che non consentono di provvedere.

3. La petizione deve contenere l'indicazione di tre cittadini rappresentanti firmatari che devono essere preventivamente ascoltati dal sindaco o suo delegato o dalla competente commissione consiliare, secondo che si tratti di atti di competenza, rispettivamente, della giunta o del consiglio.

(Comma 1 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

Art. 40

Iniziativa popolare

1. I soggetti di cui all'articolo precedente (ma almeno 1000 cittadini aventi diritto ed iscritti nelle liste elettorali o cinque associazioni iscritte all'albo ed operanti da almeno un biennio nel territorio comunale) possono avanzare al consiglio comunale o alla giunta proposte formali di deliberazioni.

2. Il regolamento definisce le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i promotori dell'iniziativa possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, che deve essere comunque posta in discussione dall'organo destinatario entro due mesi dalla sua presentazione, anche opportunamente integrata o modificata.

3. La proposta di iniziativa popolare deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che devono essere uditi, in relazione alla natura della proposta, dal sindaco o suo delegato e dalla commissione consiliare competente.

(Comma 1 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

Capo II

La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 41

La consultazione dei cittadini

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini – individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di atti pubblici o di associazioni di categoria – su proposte, che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al presidente del consiglio comunale ed al sindaco i quali comunicano rispettivamente al consiglio comunale e alla giunta, per le valutazioni e le determinazioni conseguenti e provvedono a darne informazione con pubblici avvisi ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 42

Le consulte e la commissione per le pari opportunità

1. Il consiglio comunale, ai fini di favorire un ampliamento della partecipazione all'attività dell'amministrazione dei soggetti della società civile, istituisce consulte, costituite dai rappresentanti di associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni sindacali o professionali, enti, istituzioni, specificatamente individuate in relazione al settore di competenza.

2. Il consiglio comunale provvede altresì a istituire una commissione per le pari opportunità, costituita dalle elette in consiglio comunale e da rappresentanti designati da associazioni e movimenti femminili, precisando i poteri di proposta e di tipo consultivo alla stessa attribuiti.

3. È istituita la consulta dei cittadini tra le associazioni ed enti operanti da almeno un biennio nel territorio comunale che si riunisce almeno una volta l'anno ed esprimere parere sul generale andamento dei servizi, sull'efficienza e sulla trasparenza della gestione amministrativa. Il suo funzionamento sarà definito da apposito regolamento.

(Comma 3 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

Art. 43

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento

con il quale tutti gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento – esclusi quelli di cui al successivo quarto comma – relativi all'amministrazione ed al funzionamento del comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti per il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti su determinazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure del regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune alla data dell'1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, e residenti nel comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità delle firme debitamente autenticate e dell'ammissibilità dell'oggetto, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone alla giunta il provvedimento che dispone il referendum e provvede quindi ad indire le votazioni per la prima data utile ai sensi del regolamento. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivi le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
- b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni tributarie;
- c) designazioni e nomine di rappresentanti di enti, aziende, società, consorzi, ecc.;
- d) atti deliberativi che hanno fatto sorgere obbligazioni contrattuali a favore di terzi.

5. I referendum di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono indetti dal sindaco previa deliberazione della giunta e si svolgono con l'osservanza e le modalità stabilite dal regolamento, che fissa il periodo dell'anno in cui si tengono le votazioni, il numero massimo di iniziative referendarie sottoponibili al voto nella stessa tornata e i criteri di priorità da far valere in caso di presentazione di un numero di iniziative superiore a quello consentito.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il consiglio o la giunta comunale, a seconda delle competenze, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non devono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

9. Su proposta del consiglio comunale e nei casi previsti dal regolamento sono ammessi al voto per il referendum consultivo oltre agli elettori, i residenti nel comune

anche se privi di cittadinanza italiana che svolgono nel territorio comunale la loro attività lavorativa nonché i minori che abbiano compiuto il 16° anno di età.

(Comma 4 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

Art. 43 bis

Referendum abrogativo

1. Sono ammessi referendum abrogativi che hanno ad oggetto deliberazioni esecutive di consiglio e di giunta.

2. Il referendum abrogativo è indetto su deliberazione del consiglio comunale da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. I referendum abrogativi sono inoltre indetti su richiesta presentata da almeno il 10% degli elettori del comune.

4. Il regolamento disciplina le procedure di ammissione, il termine per l'espletamento e le modalità per lo svolgimento del referendum nonché il termine entro il quale la richiesta deve essere proposta quando il comune debba esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge.

5. In caso di abrogazione, entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum l'organo competente che ha emanato l'atto abrogato adotta i provvedimenti conseguenti. L'effetto abrogativo decorre dalla proclamazione dell'esito referendario.

6. Sull'ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum si pronuncia, prima della raccolta delle sottoscrizioni, una commissione la cui composizione sarà definita nell'apposito regolamento. Tale commissione agirà secondo principi di imparzialità e di indipendenza e ha anche la facoltà di suggerire ai proponenti le modifiche necessarie per rendere il quesito intelligibile.

Capo III

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 44

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge nazionale n. 241/90 e s.m.i. recepita dalla legge regionale n. 10/91, come modificata dalla legge regionale n. 5/2011, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'attività amministrativa del comune nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, nonché delle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 10/91, come modificata dalla legge regionale n. 5/2011, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea.

3. L'amministrazione comunale determina, con il regolamento di cui al successivo articolo 46 per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente

regolati con deliberazione del consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal consiglio entro 6 mesi all'entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

4. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al precedente comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

5. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo.

6. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la giunta comunale, con apposito atto deliberativo, costituisce un apposito nucleo ispettivo interno, diretto e coordinato dal segretario generale o suo delegato, con ampi poteri di accesso, verifica ed ispezione presso tutti gli uffici e servizi dell'ente, riferendo sulla attività di accertamento direttamente ed esclusivamente al sindaco e alla giunta comunale, al nucleo interno di valutazione, all'ufficio unico dei procedimenti disciplinari.

7. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. A tal fine i dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai terzi a titolo di responsabilità ex art. 2, comma 4 quater della legge regionale n. 10/1991, devono essere trasmessi al nucleo di valutazione interna per costituirne parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

8. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal consiglio entro 3 mesi all'entrata in vigore del presente statuto così come previsto dal successivo articolo 46. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

(Art. sostituito con delibera di c.c. n. 119 del 16 dicembre 2013)

Art. 45

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La giunta comunale provvede alla ricognizione e al periodico aggiornamento, dell'unità organizzativa dipendente, responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale. Tale ricognizione è resa pubblica in modo permanente nel sito web istituzionale dell'ente.

3. La responsabilità di ciascun procedimento è assegnata per legge a ciascun responsabile di servizio, individuato quale responsabile dell'area di posizione organizzativa, coincidente con il soggetto competente ad emettere per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale. È prevista la facoltà del responsabile dell'area di posizione organizzativa di delegare a dipendente della propria area la responsabilità inerente l'istruttoria del procedimento o di gruppi omogenei di procedimenti amministrativi. La delega istruttoria dei procedimenti inerenti un medesimo servizio è di norma fatta in capo al dipendente nominato quale capo servizio, sulla base dell'organigramma dell'ente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.

4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 10/91, come modificata dalla legge regionale n. 5/2011, e la giunta comunale procede, nei 20 giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.

5. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

(Commi 2 e 3 dell'art. sostituiti con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

(Comma 4 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Art. 46

Regolamenti dei procedimenti amministrativi e della trasparenza

1. Il consiglio comunale determina con apposito regolamento:

a) il termine di ciascun procedimento amministrativo; in assenza di determinazione del termine, questo è fissato in giorni trenta;

b) i casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma precedente per la conclusione del procedimento. In tali casi i termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni.

c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento e dell'adozione dell'atto finale;

d) le modalità di partecipazione e di intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o di interessi diffusi;

e) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

f) le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere;

g) le modalità di pubblicità e di informazione dei cittadini, sui procedimenti e sui provvedimenti finali in accordo a quanto stabilito in questo statuto, tenendo conto dell'obbligo di prevedere nell'apposito sito web istituzionale dell'ente la possibilità di verificare da parte dei soggetti interessati, lo stato di attuazione del procedimento.

h) le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'ente;

i) le modalità per il conferimento degli incarichi progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni, nonché il conferimento di altri incarichi professionali, facendo valere, il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi e quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei professionisti incaricati, quali risultano da una valutazione fondata su dati obiettivi predeterminati e di tipo comparativo tra tutti gli aspiranti all'incarico;

l) le modalità di affidamento dei cottimi fiduciari, dando attuazione ai principi di pubblicità e di rotazione, sanciti dalla legge regionale;

m) le modalità per l'istituzione di un albo dei fornitori, a cui fare ricorso per gli acquisti in economia, secondo i suindicati criteri di pubblicità e di rotazione;

n) le modalità di espletamento delle gare a trattativa privata, per l'affidamento di lavori pubblici o forniture, definendo procedure che garantiscano il massimo di partecipazione alle gare di tutte le ditte interessate e di pubblicità in tutte le fasi del procedimento.

(Art. sostituito con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Capo IV

L'azione popolare

Art. 47

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del comune.

2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione di ricorso.

3. La giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela del comune, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare se l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo V

Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

Art. 48

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nel sito telematico dell'ente, a tal fine opportunamente pubblicizzati. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantita dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. Il comune assicura a chiunque possa vantare il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza, tempestività ed inequivocità.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio on line del comune, con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Il comune ha, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso il proprio sito web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.

6. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal comune, la giunta può avvalersi di centri pubblici attrezzati, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

(Comma 1 dell'art. sostituito con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

(Commi 3 e 4 dell'art. modificati con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

(Comma 5 dell'art. sostituito con delibera di c.c. n.1 del 10 gennaio 2014)

Art. 49

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi, è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione che ne vieta l'esibizione, secondo quanto

previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinata al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento o in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata. Il rifiuto va motivato.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recepite nella legge regionale n. 10/91 e dalla successiva legge regionale n. 5/2011.

(Commi 2 e 7 dell'art. modificati con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Art. 49 bis

Regolamento dell'ufficio dei diritti collettivi

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto una commissione paritetica formata dai rappresentanti del consiglio comunale e della consulta dei cittadini redigerà la proposta di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di informazione e dei diritti collettivi.

Il regolamento dovrà disciplinare fra l'altro:

- a) i tempi ed i modi del passaggio degli atti amministrativi a detto ufficio e la catalogazione dei medesimi;
- b) i modi di consultazione da parte dei cittadini;
- c) l'assegnazione ed i compiti del personale preposto a tale ufficio.

(Art. modificato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Capo VI

Il difensore civico

Art. 50

Istituzione e ruolo

1. Per effetto dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2011, la figura del difensore civico è soppressa, fatta salva la nomina in essere alla data di entrata in vigore della legge, sino alla naturale scadenza.

(Art. sostituito con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Art. 51

Requisiti dei candidati

(Art. abrogato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Art. 52

Elezione

(Art. abrogato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Art. 53

*Prerogative e funzioni**(Art. abrogato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)*

Art. 54

*Rapporti con la giunta e il consiglio comunale**(Art. abrogato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)*

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

Organizzazione degli uffici

Art. 55

Principi di organizzazione

1. In attuazione delle leggi vigenti gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia funzionale, imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità; assumono come obiettivi l'efficienza e l'efficacia per conseguire i più elevati livelli di produttività a favore dei cittadini e di qualunque altro utente. Per tali fini, il comune cura la formazione permanente del personale.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla giunta comunale, in conformità al presente statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, nonché del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

3. Il regolamento di organizzazione, sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, definisce la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi ed ai programmi loro assegnati e individua dimensioni e competenze di massima delle unità organizzative.

4. Il regolamento di organizzazione disciplina inoltre:

a) la dotazione organica;

b) le modalità di assunzione agli impieghi, nonché i requisiti di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei principi di imparzialità, tempestività, economicità e celerità dell'espletamento;

c) la costituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione;

d) le modalità per la stipula dei contratti a tempo determinato per la copertura, anche al di fuori della dotazione organica e nei limiti di legge, dei posti di area direttiva, apicali e di alta specializzazione;

e) le modalità per il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi specifici, previa stipula di apposita convenzione;

f) le modalità per la stipula di contratti a tempo determinato con collaboratori esterni, cui affidare la responsabilità di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta e degli assessori;

g) l'introduzione degli strumenti del controllo di gestione, rivolti a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, nonché l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità dell'attività di gestione.

5. La nomina dei responsabili di ciascuna struttura organizzativa è disposta dal sindaco, secondo criteri di

competenza e professionalità. La nomina ha durata non superiore a quella del mandato del sindaco. I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la cessazione del mandato del sindaco, a esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.

6. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo del comune; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti del comune.

Art. 56

Programma annuale della dotazione organica

1. Con la dotazione organica la giunta predispose ed approva anche unitamente al piano esecutivo di gestione il programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro, suddivise per categoria e profili professionali di cui ciascuna struttura può fruire per lo svolgimento dei compiti attribuiti.

(Art. modificato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Art. 56 bis

Conferenza permanente

1. È istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi presieduta dal segretario comunale per il migliore esercizio delle loro funzioni e per favorire l'attività per progetti e programmi con funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

2. Il funzionamento verrà disciplinato dal regolamento di organizzazione che prevederà il raccordo e la collaborazione con gli organi istituzionali in base alle norme vigenti.

Capo II

Il segretario generale

(Capo modificato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Art. 57

Il segretario generale

1. Il comune ha un segretario generale in conformità a quanto stabilito dalla legge. Il segretario generale del comune esercita tutte le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal sindaco.

2. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

Art. 58

Il vice segretario comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 58 bis

Il direttore generale

(Art. abrogato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

Competenze del comune

Art. 59

Servizi comunali

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere istituiti e gestiti nelle forme previste dalla legge.

2. Il comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 142/90, come recepita dal comma 1, lettera e), dell'art. 1, della legge regionale n. 48/91, provvede alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3. Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire, mediante apposito schema di convenzione, le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente statuto.

7. Il sistema di aggiudicazione al contraente e i conseguenti atti di gara sono di esclusiva competenza degli organi di gestione dell'ente.

(Art. sostituito con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Capo II

Gestione dei servizi pubblici comunali –
forme di gestione

Art. 59 bis

Gestione dei servizi pubblici comunali – forme di gestione

1. Il comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 142/90, come recepita dal comma 1, lettera e), dell'art. 1, della legge regionale n. 48/91, provvede alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

3. I servizi pubblici locali del settore ambientale rientranti nell'ambito della disciplina di cui al D.lgs. n. 152/2006 sono gestiti nelle forme previste dalla specifica normativa.

4. L'affidamento all'esterno dei servizi di rilevanza economica, in forma di concessione, è disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene l'affidamento dei servizi in house providing a società interamente partecipate dal comune, si applica l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 23 bis del decreto legge n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008.

5. I servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 bis della legge n. 142/90, come recepita dal comma 1, lettera e), dell'art. 1, della legge regionale n. 48/91, e introdotto dall'art. 21 comma 1, della legge regionale n. 5/2011, sono gestiti in economia o mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico.

(Art. inserito con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Art. 60

Gestione in economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

Art. 61

Concessione a terzi

1. La concessione a terzi dei servizi con rilevanza economica avviene quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale ed è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente nel rispetto dei principi desumibili dal trattato e dei principi

generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

3. Il consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la concessione della gestione dei servizi comunali nel solo caso in cui concorrono le seguenti condizioni:

a) miglior risultato economico, risultante dalla analisi specifica dei benefici e dei costi;

b) migliori parametri comparativi di efficienza, anche relativamente ai previsti livelli quantitativi e qualitativi del servizio.

4. La convenzione deve prevedere, altresì, la costituzione di una commissione paritetica per la verifica della gestione e la tutela degli interessi degli utenti, i cui componenti vengono designati dal consiglio comunale.

(Comma 2 dell'art. modificato con delibera di c.c. n.1 del 10 gennaio 2014)

Art. 62

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consiglieri comunali e di revisori dei conti. Sono inoltre inleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali. I requisiti per la nomina del presidente del consiglio d'amministrazione sono stabilite dalla legge e gli stessi verranno recepiti dal successivo regolamento del consiglio comunale.

5. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. L'incarico è conferito dal sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato; i requisiti per la nomina sono stabiliti dallo statuto dell'azienda.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell'ambito della legge, dal proprio statuto. Le aziende uniformano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

9. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende e ne approva lo statuto.

Art. 63

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dallo statuto.

3. Per l'elezione, revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità. È nominato dal sindaco, i requisiti per la nomina sono stabiliti nell'ordinamento delle istituzioni.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva lo statuto.

Art. 64

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali, il comune può partecipare alla costituzione di una società per azioni unitamente ad altri enti locali la cui popolazione complessiva supera la soglia di 30.000 abitanti.

(Art. sostituito con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I

Convenzioni e consorzi

Art. 65

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, individuando nuove attività di comune interesse, o l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi.

2. Le convenzioni devono specificare i fini attraverso la partecipazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti; i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e provincia, previa stipulazione di un disciplinare tipo. Il sindaco informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 66 *Consorti*

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra i consorziati;

b) lo statuto del consorzio;

c) i componenti, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco.

Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consiglieri comunali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali. I requisiti per la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione sono stabiliti dalla legge e gli stessi verranno recepiti dal successivo regolamento del consiglio comunale.

Capo II *Accordi di programma*

Art. 67 *Opere di competenza primaria del comune*

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed ogni altro adempimento connesso alla realizzazione dell'accordo nonché alle fonti di finanziamento, costi e piano finanziario.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con proprio atto formale, approva l'accor-

do nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, informandone il consiglio, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 68 *La programmazione di bilancio*

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono:

a) il piano generale di sviluppo, redatto all'inizio del mandato e aggiornabile annualmente;

b) la relazione previsionale e programmatica, nel triennio di riferimento, redatta per programmi, progetti ed azioni;

c) il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale per il triennio di riferimento.

La redazione dei bilanci è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla giunta comunale e adottati quale schema da sottoporre all'approvazione definitiva del consiglio comunale con propria deliberazione.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica nel rispetto delle normative vigenti in materia da disciplinare nel regolamento di contabilità.

5. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione. A tal fine la giunta presenta al consiglio i progetti dei bilanci, annuale e pluriennale, e la relazione previsionale e programmatica almeno 30 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione degli stessi da parte del consiglio comunale. La giunta presenta congiuntamente la proposta del piano pluriennale degli interventi e le proposte dei provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria con riguardo alle entrate comunali.

6. Costituiscono altri allegati obbligatori al bilancio annuale di previsione, il programma triennale del fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali e il programma annuale delle collaborazioni esterne, quest'ultimo qualora non già incluso in altri documenti programmatici dell'ente.

(Commi 1 e 2 dell'art. sostituiti con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

(Comma 6 dell'art. inserito con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Art. 69

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione, nonché le relative fonti di finanziamento.

3. Il progetto di programma è reso pubblico, ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della legge regionale n. 10/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e deve contenere tutti gli elementi indicati nel predetto articolo.

4. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

5. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate, nel corso dell'esercizio, ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

6. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali pluriennali approvati.

(Comma 2 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Capo II

L'autonomia finanziaria

Art. 70

Le risorse per la gestione corrente

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione nei limiti e con le modalità previste dalla riforma federalista della fiscalità locale, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.

2. Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, dritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La giunta comunale assicura agli uffici tributari del comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

(Comma 1 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

Art. 71

Le risorse per gli investimenti

1. La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del comune che per loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate dalla legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Capo III

La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 72

La gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili, ed adotta, per propria iniziativa, o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattive, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dalla giunta, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo IV

La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 73

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, prescelti in conformità a quanto dispone la legge.

2. I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge, e di statuto, al loro incarico.

3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori eleggono domicilio presso la segreteria comunale e accedono liberamente agli atti e ai documenti del comune.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

6. Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto di gestione.

(Comma 4 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 1 del 10 gennaio 2014)

(Comma 6 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 7 del 27 gennaio 2014)

Art. 74

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglior efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il rendiconto di gestione è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

(Commi 2, 3 e 4 dell'art. modificati con delibera di c.c. n. 7 del 27 gennaio 2014)

Capo V

Appalti e contratti

Art. 75

Procedure negoziali

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle per-

mute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Capo VI

Il controllo della gestione

Art. 76

Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento di gestione e gli interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi, delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo del comune tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio comunale e, comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, i provvedimenti necessari.

(Comma 4 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 7 del 27 gennaio 2014)

Capo VII

Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 77

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità ad uno dei soggetti previsti dalla legge.

2. Il rapporto è regolato da apposita convenzione approvata dal consiglio comunale ed ha durata minima triennale e massima quinquennale. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il comune può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo soggetto.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli

stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione; per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta decide, secondo l'interesse del comune, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria del comune che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VIII

COLLABORAZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Capo I

Lo Stato, la Regione, la Provincia

Art. 78

Lo Stato

1. Il comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il sindaco esercita le relative funzioni quale ufficiale di governo.

2. Il comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi e alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il comune esercita le funzioni delegate dallo Stato che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 79

La Regione

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il comune concorre, attraverso il coordinamento della provincia, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione.

4. Il comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 80

La Provincia

1. Il comune esercita, attraverso la provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale del comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il comune collabora con la provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico,

produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81

Verifica dello statuto

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale svolge una sessione straordinaria per verificarne l'attuazione. In tale occasione il presidente del consiglio comunale, che presiede di diritto la commissione consiliare per l'attuazione dello statuto, presenta una documentata relazione sullo stato di attuazione e sui problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.

2. Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello statuto, nonché misure per una più funzionale attuazione.

3. La relazione del presidente del consiglio comunale, il dibattito consiliare e le eventuali proposte di cui al comma precedente vanno ampiamente divulgati, promuovendo anche forme di consultazione dei cittadini.

4. La commissione consiliare permanente per l'attuazione dello statuto svolge anche funzioni di coordinamento per la stesura dei regolamenti richiamati dallo statuto (sovrintendente alla concreta attuazione degli istituti statutari), svolge in via sostitutiva le funzioni di vigilanza rimesse a commissioni consiliari fino a quando non siano costituite e insediate.

Art. 82

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive tenute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale.

3. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto dell'ultima modifica.

6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale può essere riproposta nel corso della durata in carica del consiglio che l'ha respinta, ma deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 83

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

2. Il presente statuto entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line del comune.

3. Lo statuto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e trasmesso dal sindaco, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al

Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposita in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. La giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

(Comma 2 dell'art. modificato con delibera di c.c. n. 7 del 27 gennaio 2014)

(2014.11.683)014

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE SICANE"



Lo statuto dell'unione dei comuni "Terre Sicane" è stato approvato con delibera del consiglio dell'unione n. 13 del 7 novembre 2013.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

"L'Unione dei Comuni Terre Sicane sorge nel cuore dell'isola di Sicilia e abbraccia i centri agrigentini di Menfi, Montevago, S. Margherita di Belice e Sambuca di Sicilia. Oggi, partecipa dei destini della Comunità europea ed internazionale nella consapevolezza storica della indipendenza tra i popoli nel villaggio globale, si propone come centro di propulsione di fraternità universale."

Art. 1

Autonomia comunitaria

1. La comunità territoriale in ogni sua articolazione costituisce il soggetto fondamentale che suscita ed orienta l'azione di governo di cui è destinataria.

2. L'Unione ne persegue l'originale vocazione storica, ne cura gli interessi, ne promuove il costante progresso morale e materiale, tutela e valorizza ogni sua risorsa ambientale, culturale ed economica, a beneficio delle generazioni contemporanee e future.

3. L'Unione realizza l'autogoverno attraverso l'effettiva partecipazione della comunità all'attività politica e amministrativa secondo i principi fissati nel presente statuto.

Art. 2

Principi ispiratori - valori fondamentali e principi ispiratori

1. Il principio cardine che ispira e sostiene ogni attività dell'Unione è il riconoscimento della dignità della persona umana nell'intero arco della sua esistenza.

2. L'Unione coniuga la promozione del sentimento di appartenenza alla comunità territoriale e l'attenzione alla sue peculiari vocazioni con la sua apertura all'intera comunità.

3. Fonda il proprio orizzonte culturale sui valori della fraternità universale assunta come categoria politica e sulla interdipendenza dei popoli e delle comunità e riconosce l'indipendenza storica di queste due opzioni di fondo sia a livello planetario che a livello locale.

4. Riconosce il prezioso patrimonio etico, culturale e politico insito nella Costituzione repubblicana ed intende invariarlo riaffermandone l'avanguardia e l'attualità storica. In particolare ispira la propria azione alla promozione della pace, della libertà, della democrazia ed al rispetto dei diritti inalienabili della persona umana; persegue attivamente i valori dell'uguaglianza e delle pari opportunità nelle sue varie declinazioni sociali; della giustizia sociale come condizione imprescindibile per la pacifica convivenza ed il consolidamento della democrazia.

5. Individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale ed alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere progetti, iniziative e strutture.

6. Promuove i doveri e i diritti di una cittadinanza attiva, solidale e responsabile e la progressiva integrazione civile, culturale e politica della comunità territoriale.

6.bis. Assume come misura dell'azione politica ed amministrativa i soggetti sociali più deboli, le diverse forme di emarginazione, di disagio e di povertà, e si adopera per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo godimento dei diritti di cittadinanza.

6.ter. Afferma e diffonde la cultura della legalità, persegue il fine superiore del bene comune e si oppone attivamente ad ogni forma di degenerazione e di sopraffazione mafiosa.

7. Riconosce ed osserva nelle sue determinazioni il principio fondamentale della mutua solidarietà e della sussidiarietà; armonizza esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

8. L'Unione considera la bellezza del paesaggio delle Terre Sicane e la ricchezza delle sue risorse naturali un

elemento di forza, segno storico identitario, pilastro irrinunciabile dello sviluppo economico del territorio.

9. Individua nella custodia dell'impronta paesaggistica e nel rispetto dell'ambiente naturale, così come consegnato alla contemporaneità dal percorso storico, la cornice naturale entro cui può dispiegarsi ogni auspicata dinamica di reale progresso civile ed economico.

10. Considera il patrimonio paesaggistico naturale, la sua valenza evocativa, la sua storia e le sue peculiari risorse agricole e zootecniche lo scrigno naturale cui attingere per promuovere e sostenere l'idea di uno sviluppo economico, armonico e coerente con le proprie radici; in questo patrimonio vuole salvaguardare per consegnarlo indenne alle future generazioni.

Art. 3

Finalità dell'Unione

1. I. È compito dell'Unione esercitare le funzioni di competenza dei comuni che la costituiscono e che gli stessi comuni decidono congiuntamente di assegnarle.

2. L'Unione nell'esercizio delle sue attività istituzionali persegue le seguenti finalità:

- a) l'affermazione delle pari opportunità tra i sessi;
- b) la piena valorizzazione e tutela delle risorse del territorio: umane, ambientali, culturali ed economiche;
- c) la tutela dei diritti dei minori promuovendone l'educazione e la socializzazione e adoperandosi altresì contro ogni forma di violenza e abbandono;
- d) la formazione dei giovani, il sostegno alle aggregazioni spontanee ed organizzate del mondo giovanile, la prevenzione del disagio e delle emarginazioni, alcolismo e tossicodipendenza;
- e) l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione permanente;
- f) la realizzazione dei diritti degli handicappati, la tutela e l'inserimento dei disabili nel tessuto sociale, la valorizzazione delle loro potenzialità;
- g) il riconoscimento della dignità degli anziani, la loro cura e assistenza riconoscendo gli stessi soggetti depositari delle arti e tradizioni della nostra comunità, la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
- h) il costante miglioramento ed uniformità della qualità dei servizi erogati e l'allargamento della loro fruibilità;
- i) l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi residenti nel territorio comunale che siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno;
- l) l'equilibrato assetto del territorio e la difesa dell'ambiente;
- m) l'affermazione del diritto alla salute;
- n) il sostegno alle iniziative di solidarietà di singoli e alle associazioni di volontariato;
- o) la collaborazione e la cooperazione con i soggetti sociali, culturali, economici e sindacali operanti nel suo territorio.

3. L'Unione contempla come prospettiva ultima, ove maturi la volontà delle rispettive popolazioni, la fusione in un unico comune, capace di un governo unitario, autorevole ed efficace del territorio, ispirato ai valori della Costituzione della Repubblica.

Art. 4

Obiettivi programmatici

1. È scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità territoriale attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni

a tale ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2bis. In ordine all'esercizio di funzioni e servizi già svolti nei singoli comuni associati che vengono conferiti all'Unione, sono finalità imprescindibili dell'ente l'ottenimento di economie di gestione e l'innalzamento di standards di qualità dei servizi resi alla comunità territoriale.

2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei comuni in quanto compatibili.

3. Sono obiettivi dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;

b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

f) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

g) rapportarsi con gli enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art. 5

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha la propria sede legale e amministrativa presso il comune di Menfi, mentre la sede di rappresentanza politico-istituzionale presso il comune di Santa Margherita di Belice.

2. I suoi organi e suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione.

3. Presso la sede dell'Unione è istituito l'albo pretorio on line.

4. Con deliberazione del consiglio dell'Unione da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica è possibile trasferire le sedi dell'Unione in uno dei comuni aderenti.

Art. 6

Durata

1. L'Unione ha una durata indeterminata e comunque non inferiore a 20 anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. La maggioranza del numero dei comuni facenti

parte dell'Unione, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, può richiedere lo scioglimento.

2. Entro 10 giorni dalla esecutività della delibera consiliare che concorre a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, la giunta dell'Unione nomina un commissario liquidatore il quale nei 60 giorni successivi dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune. La giunta dell'Unione approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.

3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise, su richiesta anche di una sola delle parti, da una commissione arbitrale composta dai componenti della giunta dell'Unione e da due esperti nominati dalla stessa, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Sciacca. Nell'ipotesi che il presidente dell'Unione sia il sindaco del comune interessato, lo stesso decade dalla carica di presidente dalla data di presentazione della richiesta di nomina della commissione arbitrale e la carica di presidente viene assunta da uno dei sindaci di un altro comune associato eletto dal consiglio dell'Unione.

Art. 7

Recesso

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di anni due della sottoscrizione dell'atto costitutivo, con distinto provvedimento consiliare approvato con le procedure e i quorum funzionali richiesti per le modifiche statutarie, da assumersi almeno 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare da notificare al presidente dell'Unione e agli altri comuni entro il 30 giugno. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla notifica al presidente dell'Unione della adozione del provvedimento definitivo. Nei confronti dell'ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

2. In caso di recesso il comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione, in tale ipotesi il personale di ruolo trasferito rimarrà all'Unione fino al termine della convenzione.

3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal presidente dell'Unione, dal sindaco del comune interessato e da un esperto in diritto amministrativo nominato di comune accordo tra i primi due o, in assenza di accordo, dal presidente del tribunale di Sciacca. Nell'ipotesi che il presidente dell'Unione sia il sindaco del comune interessato al recesso, lo stesso decade dalla carica di presidente dalla data di presentazione della richiesta di nomina della commissione e la carica di presidente viene rimessa ad uno dei sindaci degli altri comuni associati eletto dal consiglio dell'Unione.

Titolo II

COMPETENZE

Art. 8

Funzioni

1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

2. Possono essere affidate all'Unione dei comuni, in via di prima applicazione, le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni e dei servizi sotto indicati:

- a. gestione di servizi sociali e scolastici compresi i trasporti scolastici;
- b. funzioni di polizia locale e sicurezza del territorio;
- c. funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente;
- d. "servizi di protezione civile";
- e. mattatoio;
- f. servizio idrico integrato;
- g. pulizia caditoie;
- h. manutenzione stradale e del verde pubblico;
- i. gestione dei rifiuti solidi urbani e degli inerti compresa la gestione della riscossione delle entrate;
- j. manutenzione strade interne, esterne e rurali;
- k. sistemi produttivi locali e individuali ai sensi della legge n. 317/91;
- l. gestione dello sportello unico per le attività produttive;
- m. promozione prodotti locali;
- n. servizi demografici e statistici;
- o. promozione e servizi turistici, sportivi, culturali locali;
- p. valutazione del personale e servizi di controlli interni;
- q. formazione e aggiornamento del personale e contenzioso del lavoro;
- r. servizi inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- s. servizi tributari;
- t. stipendi e paghe;
- u. applicazione contratto di lavoro e contenzioso;
- v. randagismo;
- w. comunicazione e informazione;
- x. gestione coordinata dell' e-Government;
- y. gestione e manutenzione illuminazione pubblica;
- z. valutazione e certificazione dei progetti di opere pubbliche;
- aa. ufficio legale e contenzioso;
- bb. segnaletica stradale
- cc. espropriazioni e catasto edilizio;
- dd. revisione economica e finanziaria;
- ee. (soppresso);
- ff. ufficio territoriale di programmazione e di coordinamento;
- gg. viabilità intercomunale;
- hh. gestione integrata dei beni culturali, archivistici e librari;
- ii. centrale unica di committenza;
- jj. programmazione economica, sviluppo socio-economico e locale;
- kk. energie rinnovabili;
- ll. albergo diffuso legge regionale n. 24/2013 s.m.i.;

3. Possono essere altresì affidate all'Unione attività di consulenza progettuale giuridica e legale in favore dei comuni ai fini di coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate.

Art. 9

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'art. 8 è deliberato dai consigli comunali dei comuni appartenenti all'unione e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte del consiglio dell'Unione che deve prevedere altresì i criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie per assicurare, a seguito del passaggio delle competenze, la continuità delle prestazioni dei servizi e/o dei compiti senza pregiudizio alcuno.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati.

3. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le vulture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal presidente dell'unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal sindaco del comune che l'ha inoltrata.

5. L'effettiva attivazione della funzione e/o del servizio e/o dello specifico compito può essere differita entro l'anno, per esigenze organizzative, da parte della giunta dell'unione.

6. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

7. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

8. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'unione sono reperite, oltreché con i proventi propri, attraverso le contribuzioni di Regione, o altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

9. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri congrui correlati alla specificità di un determinato servizio, contenuto nelle convenzioni.

10. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio.

11. I trasferimenti annuali degli enti sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione con le modalità indicate nel successivo 12° comma.

12. I trasferimenti degli enti sono versati alla tesoreria dell'Unione nella misura minima di seguito indicata:

– il 30%, sulla base del bilancio preventivo d'esercizio ovvero dell'assestato dell'anno precedente, entro il mese di marzo;

– un ulteriore 30% ,sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di luglio;

– un ulteriore 30%, sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di ottobre;

– il saldo entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del conto consuntivo e del piano di riparto.

In caso di ritardo nei versamenti sono applicati interessi legali nella misura stabilita dall'art. 1224 del codice civile, fino ad un massimo di 180 giorni, decorsi i quali si procede al recupero coattivo delle somme mediante azione giudiziaria esecutiva.

13. La quota di partecipazione di ogni comune e così determinata:

- relativamente alle spese generali e annuali di funzionamento dell'Unione essa è stabilita in parti uguali. Entro il 31 marzo di ogni anno, la giunta dell'Unione provvede ad approvare il piano di riparto delle spese generali detratte le eventuali quote a carico dei singoli servizi.

- relativamente alle funzioni relative ai servizi trasferiti dai singoli comuni le quote saranno determinate nei singoli atti di trasferimento recepiti dagli organi dell'Unione.

14. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie l'Unione provvederà a rideterminare il costo dei servizi già trasferiti con le modalità di cui al presente articolo.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 10

Organi dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione: soppresso, il presidente dell'Unione, il presidente del consiglio dell'Unione, la giunta dell'Unione, il consiglio dell'Unione.

2. Assumono la qualità di organi di gestione i dirigenti e i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Art. 10 bis

L'Assemblea dei 65

soppresso

Art. 10 ter

Competenze dell'assemblea dei 65

soppresso

Art. 11

Il presidente della giunta: elezione e cessazione

1. Il presidente è eletto dal consiglio dell'Unione dei comuni.

2. L'elezione del presidente a scrutinio palese ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati tra i sindaci dei comuni dell'Unione, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 16, comma 15. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza per due votazioni che devono essere effettuate anche nella medesima seduta, si procede ad una terza votazione, da tenersi in una seduta diversa dalle precedenti entro 10 gg. dalla seduta infruttuosa. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 16, comma 15. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

3. Qualora dopo tre votazioni non si raggiunga la maggioranza prevista al precedente comma il consiglio è sciolto. Entro 45 giorni dallo scioglimento ciascun comune provvede a ridesignare i propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione.

4. Il presidente, di norma, dura in carica tre anni. La perdita della carica di sindaco comporta automaticamente la decadenza della carica di presidente.

5. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale ed a maggioranza di almeno 4/5 dei componenti assegnati al consiglio.

6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 12

Competenze del presidente della giunta

1. Una volta eletto il presidente della Giunta nomina n. 3 assessori. Possono ricoprire la carica di componente della giunta dell'Unione i sindaci, o chi li sostituisce legalmente. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la giunta dell'Unione, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri della giunta dell'Unione, garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti. Svolge, altresì, le altre funzioni che la legge attribuisce al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione.

2. Il presidente può affidare ai singoli componenti della giunta dell'Unione il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. Il presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e coordinamento sull'attività degli altri componenti della giunta dell'Unione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.

3.bis. soppresso.

4. Il presidente ha competenza residuale per le materie non attribuite ad altri organi.

5. Il presidente della giunta presenta ai singoli consigli comunali dei comuni associati riuniti in seduta congiunta una relazione annuale sull'attività svolta. I consiglieri comunali dei comuni associati sono convocati dallo stesso presidente con le modalità di cui all'art. 16 del presente statuto. Le riunioni dei consigli comunali in seduta congiunta si svolgeranno nelle sedi dei rispettivi consigli a rotazione.

Art. 13

Vicepresidente

1. Il vicepresidente è nominato dal presidente tra i componenti la giunta e lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del vicepresidente le funzioni del presidente sono assunte dal componente più anziano di età.

Art. 14

La giunta dell'Unione

1. La giunta dell'Unione è composta dal presidente e da n. 3 assessori. Nell'ipotesi di adesione di nuovi comuni

i componenti della giunta saranno incrementati di un numero pari ai nuovi comuni aderenti.

2. La giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal presidente dell'Unione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

3. Nel caso in cui uno o più comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il commissario è componente di diritto dell'Unione; nel caso in specie il commissario non potrà ricoprire la carica di presidente.

4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Al presidente e ai componenti della giunta non saranno corrisposte le indennità di cui alla legge regionale n. 30/2000 e succ. mod. integ.

Art. 15

Competenze della giunta dell'Unione

1. La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'Unione ed elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo a cui relaziona semestralmente.

2. La giunta:

a) predispose il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b) la relazione previsionale e programmatica;

c) il rendiconto di gestione;

d) i piani e i programmi;

e) approva i regolamenti organizzativi dell'Unione;

f) autorizza il presidente dell'Unione a stare in giudizio e a transigere e adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti al presidente o ad altri organi amministrativi.

3. La giunta dell'Unione ha facoltà di sottoporre al consiglio dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.

4. Il presidente e la giunta dell'Unione forniscono annualmente al consiglio dell'Unione rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

Art. 16

Il consiglio dell'Unione

1. Il consiglio dell'Unione rappresenta l'intera comunità dell'Unione ed è titolare esclusivo delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.

2. Il consiglio dell'Unione è formato da n. 12 componenti :

- n. 2 in rappresentanza del comune di Menfi, di cui uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza consiliare;

- n. 2 in rappresentanza del comune di Montevago, di cui uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza consiliare;

- n. 2 in rappresentanza del comune di Sambuca di Sicilia di cui uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza consiliare;

- n. 2 in rappresentanza del comune di Santa Margherita di Belice di cui uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza consiliare;

Il consiglio è composto inoltre da quattro componenti di diritto nelle persone dei rispettivi presidenti dei consigli comunali;

I componenti non di diritto del consiglio dell'Unione sono scelti dai rispettivi consigli comunali in votazione unica e con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze. A parità di preferenze viene eletto il consigliere più anziano per voti e nel caso di ulteriore parità il più anziano per età. Nel caso di ammissione all'unione di nuovi comuni il numero dei consiglieri sarà incrementato di 2 consiglieri per comune di cui uno in rappresentanza della minoranza oltre ai componenti di diritto.

3. Il consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un ora della seduta. Qualora alla ripresa o durante i lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente la presenza di almeno sei dei consiglieri assegnati.

5. Il consiglio è convocato:

a) su iniziativa del presidente del consiglio dell'Unione;

b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri.

c) su richiesta del presidente della giunta dell'Unione.

6. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente del consiglio dell'Unione, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

7. Il presidente del consiglio dell'Unione è tenuto a convocare il consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta con le modalità stabilite dal presente articolo.

8. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato almeno cinque giorni prima e le proposte di deliberazione devono essere messe a disposizione di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.

9. Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco degli argomenti da trattare sia consegnato 24 ore prima della data di convocazione.

10. Tutti gli organi collegiali sono validamente convocati con avviso unico, trasmesso a ciascun comune ed a ciascun soggetto interessato mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi:

a) a mezzo messo notificatore;

b) posta elettronica e telefax con conferma di ricezione;

c) telegramma;

d) raccomandata con avviso di ricevimento.

11. L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione dei comuni aderenti entro gli stessi termini indicati nei commi precedenti e i documenti relativi agli argomenti da trattare devono essere a disposizione dei consiglieri.

12. Con l'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie i consiglieri in carica decadono, entro i successivi 30 giorni i consigli comunali dei comuni associati provvedono ad eleggere i propri rappresentanti nel consiglio dell'Unione nel numero stabilito nel precedente art.

16, comma 2. Successivamente, il comune interessato dalle elezioni amministrative provvede alla nomina dei propri rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale del comune stesso. In caso di ammissione all'Unione di un nuovo comune, questi provvede alla nomina dei propri rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.

13. I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.

14. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 16.

15. Qualora i comuni non provvedano alla nomina dei propri rappresentanti entro i termini di cui ai commi 12 e 14 del presente articolo il quorum strutturale e funzionale, ai fini del funzionamento del consiglio, deve calcolarsi detraendo il numero dei consiglieri non nominati al numero dei consiglieri assegnati, in ogni caso il quorum strutturale non può essere inferiore alla metà più uno dei componenti assegnati.

Art. 17

Presidenza del consiglio dell'Unione

1. Il consiglio dell'Unione nella sua prima seduta elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente del consiglio dell'Unione. L'elezione del presidente dell'Unione avviene con votazione a scrutinio segreto e, in prima votazione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri dell'Unione in carica fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 16 comma 15. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 16 comma 15. Eletto il presidente, si procede all'elezione del vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 16 comma 15.

2. Il presidente ed il vicepresidente durano in carica 3 anni.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente o del vicepresidente, il consiglio è presieduto dal componente più anziano di età.

Art. 18

Competenze del consiglio dell'Unione

1. Compete al consiglio dell'Unione l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto annuale nonché dei criteri per la compartecipazione dei comuni alle finanze dell'Unione di cui all'art. 9.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per il quale adotta i criteri generali;

b) le relazioni previsionali, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni tra gli interventi del bilancio, l'esercizio provvisorio, i conti consuntivi;

c) le convenzioni con comuni ed enti;

d) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a socie-

tà di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione, l'emissione dei prestiti obbligazionari;

g) verifica equilibri di bilancio;

h) elezione organo di revisione e contestuale impegno di spesa;

i) riconoscimento debiti fuori bilancio;

j) soppresso

k) convalida dei consiglieri eletti e surroga;

l) il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza;

m) accordi di programma.

Art. 19

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati dal regolamento.

3. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori; di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al rispetto della riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

Art. 20

Decadenza e sostituzione dei consiglieri

1. I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità, ad eccezione di quanto previsto nel precedente art. 16 comma 13.

2. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

3. Il presidente del consiglio comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente presenta al consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il consiglio dell'Unione dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. A cura del presidente del consiglio, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al sindaco del comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.

6. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella seduta successiva all'avvenuta vacanza da tenersi entro 30 giorni.

Art. 21

Status degli amministratori

1. Al presidente e ai componenti della giunta ai consiglieri dell'Unione non saranno corrisposte le indennità o gettoni di presenza di cui alla legge regionale n. 30/2000 e succ. mod. integr.

Art. 22

Incompatibilità

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme relative all'incompatibilità proprie degli organi dei comuni.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23

Principi

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

3. A tal fine l'Unione dei comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

4. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il direttore avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle procedure e delle unità operative.

Art. 24

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei comuni partecipanti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

3. L'Unione disciplina, con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli enti locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.

4. Detto regolamento è approvato dalla giunta dell'Unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

Art. 25

Segretario generale

1. Il presidente sceglie il segretario generale tra i segretari dei comuni aderenti all'unione il quale svolge le funzioni di cui all'art. 97 D.Lgs. n. 267/2000.

2. soppresso.
3. soppresso.
4. soppresso.
5. soppresso.

Art. 26

Deliberazioni - determinazioni - ordinanze

1. Tutte le deliberazioni, determinazioni e ordinanze, sono pubblicate mediante affissione all'albo on line dell'Unione (soppresso) per un periodo di giorni 15.

2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'Unione.

3. Le determinazioni e le ordinanze sono immediatamente esecutive.

Art. 27

Collaborazione fra enti

1. L'Unione ricerca, con le amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

4. L'Unione, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni.

Art. 28

Forme di gestione

L'Unione, relativamente alle funzioni ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal tit. V parte prima del D.Lgs. n. 267/2000.

Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 29

Pubblicità degli atti e diritto di informazione

1. L'Unione riconosce come presupposto fondamentale di una matura partecipazione democratica, l'adeguata informazione sugli atti e sui progetti dell'ente, volta al coinvolgimento reale dei cittadini dell'Unione nei processi decisionali.

2. Gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

3. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione e a quello dei comuni ed attraverso il costante aggiornamento del sito informatico dell'Unione.

4. L'Unione riconosce ai soggetti portatori di interessi legittimi coinvolti in procedimenti amministrativi la facoltà di intervenire nei modi previsti da specifico regolamento.

Art. 30

Consultazione

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, può promuovere l'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali verificata la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, tiene conto in sede di deliberazione.

2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni aderenti, l'amministrazione provinciale o regionale, enti, organizzazioni sindacali, e di categoria, altre associazioni, esperti.

Art. 31

Diritto di accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o, sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato.

Art. 32

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

1. L'Unione riconosce la partecipazione dei cittadini singoli o associati come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi, al fine assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione dell'ente.

Art. 33

Referendum consultivo

1. In previsione di decisioni di particolare rilevanza, l'Unione può indire un referendum popolare consultivo.

2. L'indizione del referendum può essere richiesta:

a) dal consiglio dell'Unione, con deliberazione votata da 2/3 dei consiglieri;

b) dalla maggioranza dei consigli comunali dei paesi membri dell'Unione, con conformi deliberazioni votata dalla maggioranza dei consiglieri;

c) dal 20% almeno del corpo elettorale dell'Unione, purché in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 10% degli aventi diritto, che deve esprimere mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta contenente le firme autentiche dei promotori.

3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre al referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze e ai tributi dell'Unione.

5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% più uno degli elettori dell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

7. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

8. Le modalità di svolgimento del referendum saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Unione.

Titolo VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 34 *Finanze dell'unione*

1. L'Unione ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito della finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La finanza dell'Unione è costituita da:

- a) contributi erogati dallo Stato;
- b) contributi erogati dalla Regione;
- c) contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
- d) trasferimenti operati dai comuni aderenti;
- e) tasse, diritti ed altri introiti scaturenti dall'erogazione dei servizi pubblici;
- f) risorse per investimenti;
- g) donazioni e lasciti di privati.

3. La compartecipazione dei comuni è stabilita per ogni funzione secondo criteri di equità, riferiti in particolare alla popolazione, al territorio e al tipo di servizio. Detti criteri sono stabiliti dal consiglio dell'Unione.

Art. 35 *Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione annuale e pluriennale con i termini e le modalità previsti per i comuni.

2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli enti locali.

3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economica finanziaria.

Art. 36

Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 37

Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal consiglio dell'Unione ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, soppresso.

2. Il regolamento di contabilità disciplinerà, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 38

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto ai sensi di legge, previa gara, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000.

Titolo VII *Norme transitorie e finali*

Art. 39 *(Abrogato)*

Atti regolamentari

Art. 40 *(Abrogato)*

Procedura di approvazione

Art. 41

Norme transitorie finali

1. I componenti dell'assemblea dei 65 di cui agli artt. 10, 10 bis e ter decadranno con l'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie.

2. Il presidente della giunta dell'Unione rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato.

3. I componenti e il presidente del consiglio dell'Unione decadranno con l'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie.

4. Le presenti modifiche statutarie entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente statuto all'albo pretorio on line dell'Unione e dei comuni associati.

5. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il precedente statuto.

6. Il presente statuto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

(2014.10.619)014

STATUTO DEL COMUNE DI TORTORICI (Provincia di Messina)

Modifica

Lo statuto del comune di Tortorici è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 29 novembre 2002; successiva modifica è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 13 marzo 2009. Con delibera del consiglio comunale n. 41 del 9 dicembre 2013, pubblicata all'albo pretorio dell'ente dal 6 febbraio 2014 all'8 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, l'art. 62 dello statuto è stato modificato nel seguente modo:

“Art. 62

Revisore unico

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore unico, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.

Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo numero 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la

durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il revisore unico risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Il revisore unico ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare a sedute della giunta e del consiglio.

I rapporti del revisore unico con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplina anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto, l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.”.

(2014.11.651)014



La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
Bologna - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

